



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
 Direzione Generale

UFFICIO II

DDG 576 9 giugno 2016
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge 124 del 3 maggio 1999 alla cui stregua "*Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali...*";

VISTO l'art. 4, comma 11, della Legge 124 del 3 maggio 1999 alla cui stregua "*Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).*"

VISTO l'art. 1, comma 7, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000 alla cui stregua "*Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto*";

VISTA la nota ministeriale n. 27715 del 28 agosto 2015 con cui, in ossequio alle prescrizioni contenute al comma 422 e successivi della Legge 190\2014 (legge di stabilità 2015), nelle more della definizione delle procedure di ricognizione e mobilità del personale delle Province, la scadenza delle supplenze conferite anche su posti vacanti e disponibili è stata fissata al 30 giugno 2016;

VISTA la nota ministeriale n. 15307 del 31.5.2016 con cui, per effetto delle interlocuzioni tra il M.I.U.R. e il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato concordato che "*in merito alla proroga dei contratti del personale ATA fino al 31 agosto, non vi sono elementi ostativi connessi con le procedure di mobilità intercompartimentale*" e che pertanto "*i contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto potranno avere quindi scadenza al 31 agosto come previsto dall'art. 4, comma 1, L. 124\1999*", mentre i contratti per "*le supplenze su posti non vacanti ma disponibili ...potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 7 del vigente Regolamento sulle supplenze del personale ATA (D.M. 430 del 2000) e dalla nota [ministeriale] prot. n. 8556 del 2009 reiterata negli anni successivi e che si conferma anche per il corrente anno scolastico*";

D E C R E T A

1. I Dirigenti degli ambiti territoriali della regione sono delegati a prorogare fino al 31 agosto 2016, per il tramite dei Dirigenti scolastici interessati, i contratti lavoro del perso-

201606090830

Dirigente: Andrea Ferri

Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino tel. 071/2295494 e-mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

nale A.T.A., a suo tempo assunto fino al 30 giugno 2016 sebbene a copertura di posti vacanti e disponibili sull'organico di diritto.

2. per i posti solo disponibili in organico di fatto, alla copertura dei quali si è provveduto mediante contratti di lavoro a tempo determinato, viene confermata la possibilità per i Dirigenti scolastici, di procedere, previa autorizzazione, alla proroga dei medesimi contratti nei casi di effettiva necessità. I Dirigenti scolastici interessati indirizzeranno le richieste di autorizzazione alla proroga, ai Dirigenti degli ambiti territoriali che nel rispetto delle indicazioni a suo tempo fornite dal MIUR con la citata nota 8556\2009, autorizzeranno, verificata l'effettiva inderogabile necessità in propria responsabilità *"ove accoglibili, le richieste debitamente motivate"*.

3. Al termine delle operazioni di cui sopra i Dirigenti degli ambiti territoriali faranno pervenire a questa Direzione Generale un prospetto riassuntivo nel quale dovranno essere indicati, distinti per profilo professionale, il numero delle proroghe richieste, il numero di quelle concesse e la motivazione che ha originato le proroghe medesime.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Loro sedi
- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali Loro sedi

NS\Anno-2016\Organico\Fatto\Proroga supplenze\201606090830 proroga 15-16.doc

201606090830

Dirigente: Andrea Ferri

Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino tel. 071/2295494 e-mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

**Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali**

**E p.c. Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e
formazione**

Oggetto: Contratti di supplenze personale A.T.A. – Proroghe.

Nella nota prot. n. 27715 del 28 agosto 2015 della scrivente Direzione generale è stata fissata al 30 giugno la scadenza delle supplenze conferite anche su posti vacanti e disponibili, in considerazione dei tempi previsti per la definizione delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle Province, disciplinate dai commi 422 e successivi dell'art.1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

A seguito di interlocuzioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica era, infatti, emerso che non sarebbe stato possibile conferire supplenze con scadenza successiva al 30 giugno, alla luce della tempistica inizialmente prevista per il prossimo mese di luglio per la definizione delle procedure di ricollocazione del suddetto personale.

In data odierna il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, invece, comunicato che in merito alla proroga dei contratti del personale ATA fino al 31 agosto, non vi sono elementi ostativi connessi con le procedure di mobilità intercompartimentale.

In considerazione della suddetta comunicazione, i contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto potranno avere, quindi, scadenza al 31 agosto come previsto dall'art.4, comma 1, L.124/99.

Per quanto riguarda, inoltre, le supplenze su posti non vacanti ma disponibili, tali contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 del vigente Regolamento sulle supplenze del personale A.T.A. (D.M. 430 del 2000) e dalla nota di questa Direzione prot.8556 del 2009 reiterata negli anni successivi e che si conferma anche per il corrente anno scolastico.

A tal fine, le SSSL forniranno le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Virelli

Oggetto: Contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe.

PERSONALE ATA

1) L'art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto. Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza i Dirigenti delle predette istituzioni, come pure quelli delle altre di ogni ordine e grado, interessati per problematiche di natura diversa - quali ad esempio, gli adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale docente - che, ove intendano, previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto, giovare della citata disposizione regolamentare, dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l'autorizzazione. Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall'art.6, comma 4, del predetto Regolamento, per le supplenze temporanee del personale ATA, i cui oneri, in questo caso - con esclusione di quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità - gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche medesime.

PERSONALE DOCENTE

2) L'art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione - estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali - comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo. Per quanto riguarda la partecipazione del personale con contratto a tempo determinato agli esami di maturità permangono le disposizioni impartite con la nota AOODGPER 14187 dell'11 luglio 2007. Nei casi di **operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto** al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione. **Con successiva nota saranno impartite istruzioni circa la predisposizione dei contratti, per le tipologie di proroga sopra descritte, da trasmettere per via telematica ai competenti Uffici del MEF.**

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta